



Decreto Dirigenziale n. 350 del 01/08/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO LIDO GRAZIA DI TROTTA RENATO" DA REALIZZARSI IN LOC. CAMPOLONGO NEL COMUNE DI EBOLI PROPOSTO DAL COMUNE DI EBOLI (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE “*Uccelli*” sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE “*Habitat*” (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n. 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato D.P.R. n° 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. n. 120 del 12.03.03 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.P.R. n° 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 recante “*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza*”;
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le “*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*”;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011 è stato approvato il “*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*”;
- h. che con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con nota acquisita al prot. regionale n. 169895 del 05.03.2012 - successivamente integrata, su specifica richiesta prot. regionale n. 215530 del 20.03.2012, con nota acquisita al prot. regionale n. 284316 del 12.04.2012 - il Comune di Eboli ha trasmesso istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al “**Realizzazione di uno stabilimento balneare denominato Lido Grazia di Trotta Renato**” da realizzarsi in loc. Campolongo nel Comune di Eboli;
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011, sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore “Tutela dell'Ambiente”, al

Gruppo istruttore Montesano - Volpe;

- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nelle sedute del 10.05.2012 e del 27.06.2012, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:
- a.1 l'area dunale e la relativa vegetazione psamofila e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non devono essere praticate nessun tipo di attività (sportive ricreative, spurgo vasche, ecc.);
 - a.2 qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata oltre la fascia di transito pedonale rispettando la distanza di 5m. dal limite della fascia boscata;
 - a.3 il fondo stradale della fascia pedonale è in battuto di terra, l'accesso è consentito solo al traffico pedonale e ciclabile e ai veicoli per la manutenzione ed il rifornimento degli impianti ricettivi all'interno, limitatamente al tempo necessario per effettuare le relative attività;
 - a.4 per scoraggiare l'intrusione di visitatori negli habitat dunali, il concessionario deve delimitare la concessione, e i tratti di spiaggia libera adiacenti ad essa, dal lato della fascia pedonale;
 - a.5 la fascia pedonale non deve essere utilizzata come deposito;
 - a.6 per non causare danni al tavolato in legno rialzato, non devono transitare su di esse mezzi motorizzati per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee; per il trasporto del materiale con mezzi motorizzati deve essere usato unicamente il passo carrabile;
 - a.7 durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e devono terminare entro le ore 20,00;
 - a.8 le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali, su di esse non potrà essere installato, da parte dei concessionari, alcun tipo di attrezzatura (illuminazioni, cartelli pubblicitari; etc.);
 - a.9 gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche non devono comportare attività di scavo;
 - a.10 nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone, anche in vaso, e comunque estranee alla vegetazione spontanea; Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali;
 - a.11 tutte le strutture devono essere temporanee l'installazione dovrà avvenire dal 01 Giugno e la rimozione entro il 30 settembre
 - a.12 per minimizzare l'impatto visivo:
 - le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle more di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
 - le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido.
 - a.13 sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, attività di animazione e sportive che non prevedono l'uso di motori
 - a.14 tali attività sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00;

- a.15 al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è vietata l'illuminazione diretta della vegetazione e del mare; il fascio luminoso potrà riguardare unicamente le strutture nel rispetto della L.R. n. 12 del 25.07.2002;
- a.16 per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata. Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate;
- a.17 sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore;
- a.18 sono consentite attività ginniche - sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;
- a.19 è vietata l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili;
- a.20 dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente:
- comunicazioni di servizio;
 - musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/eventuali attività ginniche-sportive;
- a.21 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione;
- a.22 sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico, l'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni dovrà essere del tipo silenziato e comunque dovranno prevedere appositi dispositivi atti a ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;
- a.23 per le pulizie devono essere utilizzati solo detergenti biodegradabili;
- a.24 nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- a.25 è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;
- a.26 è vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
- a.27 per chi attua l'attività di ristorazione deve attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo;
- a.28 è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia;

La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata sulla concessione con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture concesse.

- b. che il Sig. Trotta Renato ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 11/04/2012, acquisita al prot. n° 2843 16 in data 12/04/2012;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Montesano - Volpe, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **Di** esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nelle sedute del 10.05.2012 e del 27/06/2012, in merito al **“Realizzazione di uno stabilimento balneare denominato Lido Grazia di Trotta Renato”** da realizzarsi in loc. Campolongo nel Comune di Eboli, proposto dal Comune di Eboli, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 l'area dunale e la relativa vegetazione psamofila e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non devono essere praticate nessun tipo di attività (sportive ricreative, spurgo vasche, ecc.);
 - 1.2 qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata oltre la fascia di transito pedonale rispettando la distanza di 5m. dal limite della fascia boscata;
 - 1.3 il fondo stradale della fascia pedonale è in battuto di terra, l'accesso è consentito solo al traffico pedonale e ciclabile e ai veicoli per la manutenzione ed il rifornimento degli impianti ricettivi all'interno, limitatamente al tempo necessario per effettuare le relative attività;
 - 1.4 per scoraggiare l'intrusione di visitatori negli habitat dunali, il concessionario deve delimitare la concessione, e i tratti di spiaggia libera adiacenti ad essa, dal lato della fascia pedonale;
 - 1.5 la fascia pedonale non deve essere utilizzata come deposito;
 - 1.6 per non causare danni al tavolato in legno rialzato, non devono transitare su di esse mezzi motorizzati per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee; per il trasporto del materiale con mezzi motorizzati deve essere usato unicamente il passo carrabile;
 - 1.7 durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e devono terminare entro le ore 20,00;
 - 1.8 le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali, su di esse non potrà essere installato, da parte dei concessionari, alcun tipo di attrezzatura (illuminazioni, cartelli pubblicitari; etc.);
 - 1.9 gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche non devono comportare attività di scavo;
 - 1.10 nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone, anche in vaso, e comunque estranee alla vegetazione spontanea; Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali;
 - 1.11 tutte le strutture devono essere temporanee l'installazione dovrà avvenire dal 1.06.2011 e la rimozione entro il 30 settembre;
 - 1.12 per minimizzare l'impatto visivo:
 - le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle

- more di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
- le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido.
- 1.13 sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, attività di animazione e sportive che non prevedono l'uso di motori
- 1.14 tali attività sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00;
- 1.15 al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è vietata l'illuminazione diretta della vegetazione e del mare; il fascio luminoso potrà riguardare unicamente le strutture nel rispetto della L.R. n. 12 del 25.07.2002;
- 1.16 per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata. Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate;
- 1.17 sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore;
- 1.18 sono consentite attività ginniche - sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;
- 1.19 è vietata l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili;
- 1.20 dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente:
- comunicazioni di servizio;
 - musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/eventuali attività ginniche-sportive;
- 1.21 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione;
- 1.22 sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico, l'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni dovrà essere del tipo silenziato e comunque dovranno prevedere appositi dispositivi atti a ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;
- 1.23 per le pulizie devono essere utilizzati solo detergenti biodegradabili;
- 1.24 nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 1.25 è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;
- 1.26 è vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
- 1.27 per chi attua l'attività di ristorazione deve attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo;
- 1.28 è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia.

La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata sulla concessione con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture concesse.

2. **CHE** l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo che, nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. **DI** trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. **DI** trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri